



Città di Castel Maggiore - Provincia di Bologna

Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore - Cod. Fisc. 00819880378

Il Settore Servizi Finanziari - Servizio Tributi - Tel. 051/6386707

e-mail: entrate@comune.castel-maggiore.bo.it pec: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

ESENZIONE IMU OCCUPAZIONI ABUSIVE

Con la L. 197/2022 è stata prevista l'esenzione IMU dal 2023 in relazione agli immobili non utilizzabili e non disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

CHI RIENTRA NELL'ESENZIONE IMU

L'esenzione IMU a partire dall'anno 2023 si realizza con i seguenti presupposti:

- limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti
- immobili oggetto di "violazione di domicilio" o "invasione di terreni o edifici"
- immobili oggetto di occupazione abusiva
- deve essere stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria oppure iniziata azione giudiziaria di parte

La normativa espressa di esenzione decorre solo dal 2023, non è retroattiva.

Ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 60/2024 ha stabilito l'illegittimità della normativa vigente fino al 2022, quindi a seguito di tale sentenza l'esenzione spetta anche per le annualità precedenti al 2023, sempre che sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Va presentata comunicazione al Comune per dichiarare la sussistenza dei requisiti.

Va inoltre comunicata la cessazione del diritto all'esenzione.

Finchè non viene emanato il Decreto del MEF con le modalità telematiche per la presentazione di tali comunicazioni può essere utilizzata la pec del Comune, che è abilitata a ricevere anche da mail non pec (torna indietro ricevuta di avvenuta protocollazione): comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

QUADRO NORMATIVO

L.160/2019 art. 1 comma 759 modificato con L. 197/2022 art. 1 comma 81

759. Sono esenti dall'imposta (IMU), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o

per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Codice penale – Regio Decreto n. 1938 del 19/10/1930

Art. 614 – Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Art. 633 - Invasione di terreni o edifici

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 60/2024 del 05/03/2024 depositata il 18/04/2024

La corte ha esaminato il caso di un'occupazione abusiva con denuncia alle autorità competenti da dicembre 2012.

La proprietaria dell'immobile aveva pagato l'IMU 2013 e 2014 e ne ha chiesto il rimborso.

La normativa di esenzione prevista dalla L. 197/2022 decorre dal 2023, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 *“nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.”*